



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 125 del 20 MAR. 2017

OGGETTO: Presa d'atto sentenza n. 2023/2015 del TAR Sicilia Palermo – Sezione Terza – Giudizio promosso da SCARDINA Ignazio E SCARDINA Salvatore contro il Comune di Castelvetro. *Acquisizione del*

L'anno duemila diecimila il giorno venti del mese di Marzo in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
SIGNORELLO Girolamo
FALCO Giovannella
LI CAUSI Nicola
ETIOPIA Giuseppa
NOTO Antonina Daniela

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
	X
X	
	X
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53-e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

PREMESSO CHE, a seguito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo R.G. n. 922/2012, notificato il 18.05.2012 (**agli atti di ufficio sub "1"**) e successiva memoria integrativa notificata il 24.4.2014 (**agli atti di ufficio sub "2"**), i signori Scardina Ignazio () e Scardina Salvatore () hanno chiesto la restituzione delle aree in loro proprietà, illegittimamente occupate dal Comune di Castelvetro per la realizzazione delle strade prospicienti il Parco Archeologico, precisamente quelle comprese tra la via della Cittadella ed il Piazzale delle Metope di Marinella di Selinunte;

CHE, nel contraddittorio delle parti costituite, il Collegio ha disposto la nomina di Consulente Tecnico d'Ufficio il quale, effettuati i necessari rilievi sullo stato dei luoghi, unitamente al Dirigente *pro tempore* del Comune di Castelvetro, nominato C.T.P. (con provvedimento sindacale n. 14/2014 - **agli atti di ufficio sub "3"**), con relazione peritale acquisita in data 2.5.2014 (**agli atti di ufficio sub "4"**) e con successiva relazione integrativa (**agli atti di ufficio sub "5"**), ha accertato che, a seguito ordinanza sindacale n. 158 del 7.7.2000, era stata redatta la voltura catastale n. 6286 del 12.7.2007, con cui erroneamente veniva trasferita nella disponibilità del Comune di Castelvetro non la superficie espropriata in via definitiva di mq. 650 prevista nella citata ordinanza, bensì l'intera superficie residua (pari a mq.5.275) della particella 124 del foglio di mappa n. 164 e che, conseguentemente, la Civica Amministrazione aveva, in effetti, occupato ai fini della realizzazione della locale viabilità (strade insistenti nelle aree prospicienti il Parco Archeologico, comprese tra la via della Cittadella ed il Piazzale delle Metope di Marinella di Selinunte, ivi comprese quelle di pertinenza e delle fasce di rispetto) un'area catastalmente quantificata in complessivi mq. 6.924 (6.357 + 650), di cui 5.275 mq. afferenti la citata particella 124 del foglio di mappa n. 164 (dalla quale sono state ricavate le particelle 314 e 315) e di cui mq 1.732 inerenti la particella n. 134 del medesimo foglio di mappa n. 164 (pag 14 citata relazione CTU);

PRESO ATTO che, in esito della pubblica udienza del 10.06.2015, il Tribunale Amministrativo Regionale adito, con sentenza n. 2023/2015 (che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale **sub "A"**), in accoglimento del ricorso dei germani Scardina, ha condannato il Comune di Castelvetro, nell'ipotesi in cui lo stesso decida di non procedere alla restituzione del fondo in argomento, *a liquidare il valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento* (di cui all'art. 42 bis del DPR n. 327/2001), *aumentato del 10% a titolo di forfettario ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato, nonché il 5% del valore che l'immobile aveva in ogni anno successivo alla scadenza dell'occupazione* (avvenuta per scadenza del termine quinquennale dell'immissione in possesso) a titolo di occupazione *sine titulo*, detratto, ovviamente, quanto eventualmente già corrisposto a vario titolo ai ricorrenti, subordinando, come per legge, l'effetto traslativo all'effettivo pagamento delle somme (e con precisazione che l'ultima posta risarcitoria indicata dovrà essere corrisposta anche nel caso in cui l'Amministrazione dovesse optare per la restituzione del fondo) e il tutto con la refusione delle spese di lite, liquidate in complessive €. 2.500,00, oltre accessori come per legge e rimborso del C.U. e spese di CTU;

RITENUTO che, pertanto, sussiste un concreto e attuale interesse pubblico alla acquisizione in proprietà delle citate aree, catastalmente estese mq. 6.357 (corrispondenti a mq. 5275 + mq 1732 – mq 650), *sine titulo* utilizzate dal Comune per l'allocatione di infrastrutture atte alla realizzazione della strada di "Svincolo Parco Archeologico di Marinella – Viale dei Templi";

CONSIDERATO che, con atto di diffida del 13.11.2015, acquisito al prot. gen. al n. 42432 del 16.11.2015 (**agli atti di ufficio sub "6"**), i signori Scardina Ignazio e Salvatore hanno invitato il Comune di Castelvetro, sotto pena e in difetto dei successivi atti legali, a corrispondere la somma di €. 1.144.260,00, non avendo la Civica Amministrazione optato per la restituzione delle aree illegittimamente apprese;

RAVVISATO che, come riportato nella menzionata sentenza, *accertata l'assenza di un valido titolo di esproprio, nonché la modifica del fondo e la sua utilizzazione, rimane impregiudicata la discrezionale valutazione in ordine agli interessi in conflitto da parte del Comune resistente, il quale, ove ritenga di non restituire il fondo ai legittimi proprietari previa riduzione nel pristino stato, potrà in via alternativa disporre la sua acquisizione;*

CONSIDERATO che, nelle more di comporre la vertenza a mezzo apposita transazione (come da soluzione ribadita dal Coordinatore dell'Ufficio Legale nella numerosa pregressa corrispondenza agli atti di ufficio e in varie conferenze di servizio), effettuate le valutazioni del caso e i necessari ulteriori riscontri, esaminata la vicenda nella complessità dei suoi elementi, alla luce delle argomentazioni tecniche riscontrate dai competenti Uffici e secondo quanto indicato nella sentenza n. 2023/2015, anche in ordine all'interesse pubblico perseguito, ritenuto attuale e prevalente con l'acquisizione dell'intero bene immobile, occorre definire la controversia giuridica a mezzo acquisizione della predetta intera area in proprietà ai signori Scardina Ignazio e Scardina Salvatore, ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001, al cui comma 1 espressamente si sancisce che: *"valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile e per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene"*;

ACCERTATO che, a seguito di nota prot. n.466/leg. del 14.3.2017 (che si allega alla presente **sub "B"**) a firma del Coordinatore dell'Ufficio Legale, ai fini dell'attivazione del procedimento acquisitivo delle citate aree, risulta necessario procedere alla formale adozione di apposita delibera di Giunta che, nel prendere atto della decisione del Giudice Amministrativo, si pronuncerà, altresì, sulla scelta acquisitiva, così come da ultimo ivi espressamente rappresentato con specifica annotazione a margine della stessa a firma del Sindaco;

VISTO il parere tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 174/2012;

RICONOSCIUTA la necessità e opportunità del presente provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa

PRENDERE ATTO della sentenza n. 2023/2015, emessa dal TAR Sicilia Palermo, Sez. Terza, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale **sub "A"** che, in accoglimento del ricorso dei germani Scardina, ha condannato il Comune di Castelvetro, nell'ipotesi in cui lo stesso decida di non procedere alla restituzione del fondo in argomento, a liquidare il valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, aumentato del 10% a titolo di forfettario ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato, nonché il 5% del valore che l'immobile aveva in ogni anno successivo alla scadenza dell'occupazione (avvenuta per scadenza del termine quinquennale dell'immissione in possesso) a titolo di occupazione *sine titulo*;

RITENERE valido, attuale e prevalente l'interesse pubblico in ordine alla predetta acquisizione e che, pertanto, è intendimento dell'Amministrazione di procedere alla definizione della controversia a mezzo acquisizione dell'intera area "de qua" in proprietà ai signori Scardina Ignazio e Scardina Salvatore, ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001, secondo quanto indicato nella citata sentenza n. 2023/2015 e secondo quanto evidenziato a seguito nota prot. n.466/leg. del 14.3.2017 (che si allega alla presente **sub "B"**) a firma del Coordinatore dell'Ufficio Legale, in ordine alla necessità da parte dell'Amministrazione di pronunciarsi sulla scelta acquisitiva, così come da ultimo espressamente rappresentato dal Sindaco, a mezzo specifica annotazione a margine della stessa, anche alla luce delle finalità pubbliche perseguite con la relativa acquisizione formale dell'intero bene immobile al patrimonio indisponibile dell'Ente, relativamente al terreno in località Marinella di Selinunte (strade insistenti nelle aree prospicienti il Parco Archeologico, comprese tra la via della Cittadella e il Piazzale delle Metope e del Viale dei Templi, ivi comprese quelle di pertinenza e delle fasce di rispetto al Parco) catastalmente esteso mq. 6.357, corrispondenti a mq. 5275 + mq. 1732 - mq. 650 (già oggetto di esproprio), *sine titulo* utilizzato dal Comune per l'allocazione di infrastrutture atte alla realizzazione delle suddette strade e, segnatamente, mq. 5.192 afferenti la particella ex 124 (che ha originato la 315) del foglio di mappa 164, mq. 83 (bar) afferenti la particella 314 (pure originata dalla ex 124) del foglio 164 e mq. 1.732 inerenti la particella n. 134 del medesimo foglio di mappa 164;

DARE MANDATO al Dirigente del Settore Servizi Tecnici di adottare i provvedimenti e gli atti necessari al perfezionamento del procedimento ex art. 42 *bis* del DPR 327/2001 per l'acquisizione della proprietà delle aree oggetto della presente deliberazione al patrimonio indisponibile del Comune di Castelvetro, nonché a predisporre apposita relazione di stima ex art. 42 bis, comma 1, propedeutica ai fini dell'individuazione del valore venale del bene, onde confutare la proposta transattiva già avanzata dai germani Scardina, consentendo, in siffatto modo, la definizione dell'aspetto economico della vicenda;

DISPORRE che copia del presente atto deliberativo venga trasmessa al Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e al Dirigente del Settore Servizi Tecnici del Comune di Castelvetro per gli adempimenti consecutivi.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 42 bis comma della L. R. n. 44/91.



IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetro, li **20 MAR. 2017**



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

(ALL A)

→ L. Crasi (Fiscos)

RACCOMANDATA LEGALE

Mod. 30



SEGRETERIA DEL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA - PALERMO

CRISTOFORO	30 LUG 2015
Palermo,	
3	
PO	

9

Sezione 3^a

A norma della legge 6 dicembre 1971,

Prot. N. 310/15

n. 1034, si trasmette copia della sentenza

pronunziata sul ricorso N. _____

922/12.

O G G E T T O

Trasmissione della sentenza

N. 2029/15

U. Ficoleghe
11/8/15

con preghiera di accusarne ricevuta.

COGNOME DI
CASTELVERGANO (TP)

IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE



[Handwritten signature]

COMUNE DI
CASTELVETRANO
03 AGO 2015
29133
Prot.
Cat. Cl. Fasc.

N. 2023/15 REG. PROV. COLL.
N. 00922/2012 REG. RIC.

Rep. 22/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)

CITTA' DI CASTELVETRANO
UFFICIO LEGALE
N. 134/2015
REG. NOTIFICHE
ATTI GIUDIZIARI
Notificato
il 3.08.2015
Prot. Int. n. 1344
Del. L. 6 AGO. 2015

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 922 del 2012, proposto da Ignazio Scardina e Salvatore Scardina, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Scardina e Guido Corso, presso lo studio dei quali, in Palermo, Via Rodi 1, sono elettivamente domiciliati.

contro

Comune di Castelvetro, in Persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vasile, con domicilio eletto presso l'avv. Vito Scalisi in Palermo, Via V. di Marco n. 41;

per l'acquisizione o la restituzione

dei suoli di proprietà dei ricorrenti, occorsi per la realizzazione della "strada di svincolo parco archeologico di Marinella", e per la sistemazione di alcune aree nella frazione di Marinella;
e per il risarcimento dei danni

subiti dai ricorrenti a causa dell'occupazione illegittima di parte del fondo di loro proprietà per le opere di cui sopra;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castelvetro in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, i signori Ignazio Scardina e Salvatore Scardina hanno chiesto condannarsi il Comune di Castelvetro all'adozione del provvedimento di cui all'art. 42-bis T.U. espropriazioni, in relazione alle aree, di proprietà dei ricorrenti, che lo stesso Comune avrebbe occupato abusivamente senza successivamente procedere ad espropriazione delle stesse.

Il Comune di Castelvetro si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando memorie.

A seguito di C.T.U. disposta sullo stato dei luoghi, e di successiva integrazione della stessa, il ricorso è stato definitivamente trattenuto



in decisione alla pubblica udienza del 10 giugno 2015.

In punto di fatto, emerge dalle conclusioni del C.T.U., come dallo stesso integrate con il supplemento di relazione (alle quali si rinvia), che il Comune di Castelvetro ha occupato un'area di proprietà degli odierni ricorrenti, pari a mq. 5.275.

Più precisamente, il C.T.U., a seguito di relazione integrativa, e richiamando la documentazione allegata alla originaria relazione, ha potuto ricostruire che la particella 124, di proprietà dei ricorrenti, è stata acquisita nella disponibilità del Comune.

Da tale particella sono state poi ricavate, a seguito di frazionamento, le particelle 314 e 315, per una superficie totale di mq. 5.275.

La relazione di CTU afferma poi che a seguito di ordinanza sindacale n. 158/2000 è stata redatta la voltura catastale n. 6286 del 7 luglio 2000, che ha erroneamente trasferito al Comune di Castelvetro l'intera superficie residua della particella 124 (quando nell'ordinanza si faceva riferimento ad una superficie di soli mq. 650).

Date le superiori premesse in fatto, osserva il Collegio che il ricorso è fondato.

I ricorrenti fondano la loro pretesa sull'avvenuta occupazione delle aree di loro proprietà, e sulla omessa adozione dei decreti di esproprio: ciò che risulta accertato, nei termini anzidetti, dall'attività istruttoria espletata.

Orbene, come noto, qualora, come nella specie, alla dichiarazione di pubblica utilità non abbia fatto seguito l'adozione di un tempestivo

decreto di esproprio, pur in presenza della realizzazione dell'opera programmata, non si ha il trasferimento della proprietà.

Ne deriva che l'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di far venir meno l'occupazione *sine titulo* e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, restituendo l'immobile al legittimo titolare dopo aver demolito quanto realizzato.

Come recentemente chiarito da questa Sezione con la sentenza n. 1317/2015, la realizzazione di un intervento pubblico su un fondo illegittimamente occupato costituisce, invero, un mero fatto, non idoneo a determinare il trasferimento della proprietà, che può conseguire solo da un formale atto di acquisizione dell'Amministrazione e non anche da atti o comportamenti anche di tipo rinunziativo o abdicativo (*ex plurimis* Consiglio di Stato, VI, 10 maggio 2013, n. 2259).

Ciò chiarito, il Collegio deve, tuttavia, interrogarsi sulla valenza e gli effetti dell'art. 42-*bis* del testo unico sugli espropri, su cui i ricorrenti fondano la loro domanda, laddove si stabilisce che, valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per



cento del valore venale del bene.

Anche alla luce dei principi esegetici ricavabili dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 71/2015, il citato art. 42-*bis* prevede una possibilità che si dà ai Comuni per evitare la restituzione del bene: ma non può fondare una pretesa del privato all'espropriazione.

Nel caso di specie risulta in effetti dal ricorso che in data 20 febbraio 2012 i ricorrenti chiedevano al Comune la restituzione dei beni: ricevendo risposta negativa con nota n. 492 del 16 marzo 2012.

Orbene, come ritenuto nella condivisa decisione della IV sezione del Consiglio di Stato n. 1514 del 16 marzo 2012, la norma citata regola in termini di autonomia i rapporti tra potere amministrativo di acquisizione in sanatoria e processo amministrativo di annullamento, consentendo l'emanazione del provvedimento dopo che "sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio" od anche, "durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti citati, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira". Ne deriva che ove il giudice, in applicazione dei principi generali, condannasse l'amministrazione alla restituzione del bene, il vincolo del giudicato eliderebbe irrimediabilmente il potere sanante dell'amministrazione (salva ovviamente l'autonoma volontà transattiva delle parti) con conseguente frustrazione degli obiettivi avuti a riferimento dal legislatore.

In tale decisione si è, pertanto, condivisibilmente addivenuti alla conclusione che i principi desumibili dalla norma succitata e le possibilità insite nel principio di atipicità delle pronunce di condanna, ex art. 34 lett. c) c.p.a., impongano una limitazione della condanna all'obbligo generico di provvedere ex art. 42-*bis* cit.

L'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame comporta che, accertata l'assenza di un valido titolo di esproprio, nonché la modifica del fondo e la sua utilizzazione, rimane impregiudicata la discrezionale valutazione in ordine agli interessi in conflitto da parte del Comune resistente, il quale, ove ritenga di non restituire il fondo ai legittimi proprietari previa riduzione nel pristino stato, potrà in via alternativa disporre la sua acquisizione.

Qualora decida per l'acquisizione, dovrà liquidare in favore del ricorrente il valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, aumentato del 10% a titolo di forfetario ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato, nonché il 5% del valore che l'immobile aveva in ogni anno successivo alla scadenza della occupazione legittima (avvenuta per decorrenza del termine quinquennale dalla immissione in possesso) a titolo di occupazione *sine titulo*, detratto, ovviamente, quanto eventualmente già corrisposto a vario titolo ai ricorrenti, subordinando, come per legge, l'effetto traslativo all'effettivo pagamento delle somme.

L'ultima posta risarcitoria indicata dovrà essere corrisposta anche nel caso in cui l'amministrazione dovesse optare per la restituzione.

In quest'ultimo caso, ove le somme eventualmente già ricevute dai ricorrenti si rivelassero superiori al danno da occupazione, esse dovranno essere restituite per l'eccedenza.

Ai sensi dell'art. 34 lett. c) del c.p.a. è opportuno disporre che il provvedimento, qualunque sia il suo dispositivo, venga emanato entro giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente decisione; tempestivamente notificato ai proprietari e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione procedente, nonchè comunicato alla Corte dei Conti.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Castelvetro al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro duemilacinquecento/00, oltre accessori come per legge, rifusione del contributo unificato e spese di c.t.u., da liquidarsi con separato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.




Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente


Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Referendario

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 30 LUG. 2015.


IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEDE DI PALERMO - SEZIONE TERZA

È copia conforme all'originale conca di
n. _____ facciate.

IL DIRETTORE DI SEZIONI



Rocche
19/7/17

(ACC. B)

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Città di Castelvetro

Selinunte

Ufficio Legale e Contenzioso

Piazza Umberto I°, 5
Tel. 0924-909210 /0924-909257

91022 Castelvetro (Tp)
Telefax: 0924-904244

Apertura al pubblico:

- **Apertura al pubblico:** previo appuntamento.

Coordinatore Avv. Francesco Vasile

e.mail: fvasile@comune.castelvetro.tp.it
pec: fvasile@pec.comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: Sentenza n. 2023/2015 TARS Palermo – SCARDIA Ignazio + 1 –
Comune di Castelvetro – Acquisizione aree ex art. 42 Bis DPR
8/6/2011 n. 327.



Al Signor Sindaco

p.c. Al Dirigente del Settore
Servizi Tecnici

LORO SEDI

~~~~~

Pregiatissimo Signor Sindaco,

in relazione alla pratica in oggetto, nel richiamare la pregressa corrispondenza, l'ultima delle quali redatta e sottoscritta in sinergia con il Dirigente del Settore in indirizzo, sono ad evidenziarLe che, ai fini dell'attivazione del procedimento acquisitivo delle aree di cui alla marginata sentenza, risulta necessario procedere alla formale adozione di deliberazione di G.M. che, nel prendere atto della decisione del Giudice Amministrativo, si pronunci sulla scelta acquisitiva, rimettendo ai competenti Settori l'adozione di successivi atti di liquidazione e pagamento in conformità a quanto disposto dalla richiamata norma (art. 42 Bis) del DPR n. 327/2001 che, nella fattispecie che ci occupa, risultano in parte istruiti mediante formalizzazione, da parte dei germani Scardina, di apposita proposta transattiva in ordine al quantum agli stessi dovuto.

Cordialità.

Avv. Francesco Vasile



Prot. gen. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ prot. di sett. n. 466/leg. 14/03/2016